



Città di Bitetto
Medaglia d'Oro al Merito Civile

ORIGINALE

COPIA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 37 del Reg. Data: 24.11.2015	Approvazione disciplinare per il conferimento degli incarichi legali e schema di convenzione da sottoscrivere con il legale incaricato
------------------------------------	--

L'anno duemilaquindici, il giorno ventiquattro del mese di novembre, alle ore 09,45 circa, con il prosieguo, nella sala delle adunanze del Comune di Bitetto, appositamente convocata, la Giunta Comunale è riunita nelle persone dei Signori:

				Presente	Assente
Avv. PASCAZIO	Fiorenza	SINDACO - PRESIDENTE		X	
Arch. PALMIERI	Emanuele	ASSESSORE - VICE SINDACO			X
Prof.ssa PALMISANO	Luisa	ASSESSORE		X	
Sig. TROCCOLI	Tommaso	ASSESSORE		X	
Dott. DE BENEDITTIS	Giulio	ASSESSORE		X	
Avv. CLAVELLI	Anna Rosa	ASSESSORE		X	

e con l'assistenza del Segretario Generale dott. Luigi CAVALIERI.

Il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i componenti a deliberare sulla proposta di deliberazione che si allega al presente verbale quale parte integrante e sostanziale.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTA la proposta di deliberazione allegata al presente verbale;

RITENUTA la stessa sufficientemente motivata e fattone proprio e senza riserve il contenuto;

VISTO il parere del responsabile del servizio interessato, reso ai sensi dell'art 49, D. Lgs. n. 267/2000 in calce alla proposta;

con voti unanimi favorevoli legalmente espressi in forma palese

DELIBERA

Di approvare la proposta di deliberazione in oggetto allegata al presente verbale a formarne parte integrante e sostanziale.

Con successiva, separata ed unanime votazione, a norma dell'art. 134, comma 4 D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, la presente deliberazione, in relazione all'urgenza di provvedere agli adempimenti conseguenti, viene dichiarata di immediata eseguibilità.

Premesso che il Comune di Bitetto non possiede un Ufficio legale interno né contempla nella propria dotazione organica il profilo lavorativo di uno o più avvocati abilitati all'esercizio della professione forense aventi lo scopo di rappresentare e tutelare l'Ente nelle controversie in cui esso venga coinvolto sia in qualità di parte attiva sia in qualità di parte passiva sia in qualità di soggetto controinteressato, in giudizi civili, penali e amministrativi;

Considerato, conseguentemente, che laddove sorga l'esigenza di vedere tutelati e rappresentati i propri interessi in giudizio, deve affidare ad avvocati abilitati all'esercizio della professione forense l'incarico di patrocinio legale;

Richiamato il generale orientamento della Corte dei Conti (fra le altre, Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata, deliberazione n. 19/2009/PAR) nonché del Consiglio di Stato (fra le altre, Consiglio di Stato, sez. V., Sentenza n. 2730 del 11.05.2012) in virtù del quale si ritiene che il patrocinio legale, volto a soddisfare l'esigenza di rappresentanza e difesa giudiziale dell'amministrazione cliente, deve essere correttamente inquadrato nell'ambito della fattispecie del contratto d'opera intellettuale, prevista ex art. 2230 e seguenti del Codice Civile, esulando invece dalla disciplina in materia di evidenze pubbliche, sul presupposto che lo stesso affidamento, per essere oggetto di appalto, debba contenere un elemento di specialità ulteriore, quanto a prestazione e modalità organizzativa;

Vista la Determinazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture n. 4 del 07.07.2011, avente ad oggetto: "Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'articolo 3 della legge 13.08.2010, n. 136", nella quale si conferma, ai fini dell'applicabilità delle disposizioni in tema di tracciabilità, la necessità di distinguere fra l'appalto di servizi legali, di cui all'allegato II B, categoria 21, D. Lgs. n. 163/2006, considerabile un vero e proprio appalto di servizi, e la difesa giudiziale posta in essere dal professionista, inquadrabile, invece, in un mero contratto civilistico d'opera intellettuale;

Considerato altresì che nelle richiamate interpretazioni giurisprudenziali viene evidenziato che, pur non soggiacendo all'obbligo di espletamento di una procedura comparativa di stampo concorsuale, l'attività finalizzata alla individuazione del professionista patrocinatore deve comunque avvenire nel rispetto dei principi generali dell'azione amministrativa in materia di imparzialità, trasparenza, buon andamento, parità di trattamento e non discriminazione;

Ritenuto opportuno approvare un disciplinare per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e tutela in giudizio dell'Ente (allegato al presente provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale) che preveda la costituzione di un elenco di avvocati professionisti, singoli ovvero associati, da aggiornare periodicamente cui potersi riferire ogni qual volta se ne verifichi l'esigenza;

Acquisito, ai sensi dell'articolo 49 del D. Lgs. n° 267 del 18 Agosto 2000 il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, che si riporta in calce;

Con votazione unanime;

DELIBERA


- Di approvare il disciplinare per il conferimento degli incarichi di rappresentanza e tutela in giudizio dell'Ente che prevede la costituzione di un elenco di avvocati professionisti, singoli ovvero associati, cui potersi riferire ogni qual volta si verifichino le condizioni di cui in premessa (all. A);
- Di approvare lo schema di convenzione, da stipularsi fra il Comune di Bitetto e l'avvocato professionista incaricato sulla base del disciplinare medesimo (All. B);
- Di dichiarare, con separata votazione resa unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4), del citato D. Lgs n° 267/2000.

Sulla proposta di deliberazione allegata , ad oggetto Approvazione disciplinare per il conferimento degli incarichi legali e schema di convenzione da sottoscrivere con il legale incaricato. si esprimono i seguenti pareri:

]-SETTORE: AFFARI GENERALI E PERSONALE

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità tecnica – ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 – si esprime parere : FAVORIEVOLE

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



(cognome e nome)


]-SETTORE **RAGIONERIA FINANZA TRIBUTI**

Sulla proposta di deliberazione che precede, per la regolarità contabile – ai sensi dell’art. 49 D.Lgs. 267/2000 – e si esprime parere : _____

]-Ai fini della copertura finanziaria di cui all’art. 153 c. 5 del D.Lgs. n. 267/2000 si esprime parere _____

]-NON NECESSITA in quanto APPROVAZIONE DI SCHEMI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO



Dott. Giovanni BUQUICCHIO

23/11/2015

COMUNE DI BITETTO
DISCIPLINARE PER LA GESTIONE DEL CONTENZIOSO E DEGLI AFFARI LEGALI

Art. 1 - Oggetto, finalità, ambito applicativo

Il presente documento disciplina gli incarichi conferiti a professionisti esterni al Comune di Bitetto per l'espletamento di attività di assistenza legale, compresa la rappresentanza e la difesa in giudizio da parte dell'Ente sia in singole cause pendenti davanti al giudice competente sia in sede stragiudiziale ed in ogni altra attività diretta allo studio e alla soluzione di problemi di particolare complessità non riconducibili alla normale attività degli uffici comunali, in conformità allo Statuto comunale ed ai principi di trasparenza, concorrenza, economicità ed efficienza a cui deve ispirarsi l'azione della Pubblica Amministrazione.

Art. 2 - Albo degli avvocati esterni

1. Per l'affidamento degli incarichi professionali agli avvocati è istituito un apposito elenco aperto dei seguenti soggetti, esercenti l'attività di assistenza e di patrocinio dinanzi a tutte le Magistrature iscritti nell'Albo Professionale degli Avvocati ed alla Cassa di Previdenza Forense:

I. liberi professionisti singoli;

II. studi legali associati (ex legge 23/11/1939 n.1815);

III. società tra professionisti (art. 1° della L.n.183/2011:), .

2. All'interno dell'elenco i professionisti verranno suddivisi nelle sezioni prescelte al momento della domanda qui di seguito specificate.

L'elenco è costituito dalle seguenti sezioni:

- Civile;
- Amministrativa;
- Tributaria;
- Penale
- Lavoro
- Recupero crediti

Art. 3 – Procedura e documenti per l'iscrizione

Possono essere iscritti all'albo sub art. 2) gli avvocati, singoli o associati, iscritti all'Albo Professionale da almeno 2 (due) anni.

La domanda di iscrizione deve contenere i seguenti dati:

a) Cognome, nome e dati anagrafici;

b) Indirizzo dello studio, recapito telefonico e fax;

c) Codice fiscale e partita IVA;

d) Estremi dell'iscrizione all'Albo dell'Ordine di appartenenza e decorrenza;

e) Specificazione dell'attività prevalente;

Alla domanda di iscrizione devono essere allegati i seguenti documenti:

A. Indicazione delle sezioni, non più di due, in cui il soggetto desidera essere inserito;

B. Autocertificazione resa con le modalità di cui al DPR 445/2000 attestante l'iscrizione all'Albo Professionale degli Avvocati ed alla Cassa di Previdenza Forense; la non sussistenza di cause ostantive, a norma di legge, a contrattare con la Pubblica Amministrazione;

C. Al momento della presentazione della domanda il professionista dovrà dichiarare di non avere in corso, e di non averne avuti nei tre anni precedenti, incarichi di assistenza e rappresentanza legale o processuale in controversie giudiziali contro il Comune di Bitetto;

D. Indicazione della Posta Elettronica Certificata;

E. Curriculum professionale con indicazione dei settori di specializzazione;

F. Copia della polizza assicurativa per rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale.

G. Fotocopia di valido documento di identità;

H. Disciplinare affidamento incarichi sottoscritto per presa visione e accettazione;

Il professionista dovrà dichiarare inoltre:

- a) di riconoscere ed accettare che l'iscrizione nell'elenco non comporta alcun diritto ad essere affidatari di incarichi da parte del Comune di Bitetto né, tantomeno, il diritto ad ottenere alcuna remunerazione;
- b) di non essere destinatario di condanna, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta formulata ai sensi dell'art. 444 del c.p.p. (c.d. patteggiamento), per qualsiasi reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari ovvero per partecipazione ad un'organizzazione criminale, corruzione, frode, riciclaggio di proventi da attività illecita;
- c) di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali;
- d) di essere in regola con l'acquisizione dei crediti riconosciuti per la formazione continua degli Avvocati.

La domanda deve contenere l'espressa dichiarazione di presa conoscenza e di accettazione del presente disciplinare.

Con la domanda di iscrizione all'albo l'avvocato autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs 196/2001 e ss.mm. e ii.

La formazione, la tenuta e l'aggiornamento dell'Elenco sono curati dal Responsabile del Settore Affari Generali.

L'albo dei professionisti è aggiornato con cadenza annuale, previo apposito avviso pubblico.

I professionisti e gli studi professionali iscritti potranno presentare in ogni tempo aggiornamento dei loro curricula.

Art. 4 – Tenuta dell'Albo

L'Albo dei consulenti legali è costituito da un apposito registro nel quale i nominativi dei professionisti sono elencati in ordine alfabetico ed inseriti in sottoelenchi distinti, a secondo dell'attività che gli istanti abbiano dichiarato prevalente e/o a seconda della specializzazione.

Art. 5 – Cancellazione dall'Albo

I professionisti inseriti nell'Albo comunale possono essere cancellati qualora:

- a) inoltrino specifica richiesta di cancellazione al Comune;
- b) abbiano tenuto comportamenti inequivocabilmente non diligenti nell'espletamento di incarichi ricevuti e, fatta salva ogni altra conseguenza di legge, nel caso in cui abbiano arrecato danni al Comune;
- c) qualora si costituiscano in giudizio contro l'Ente o si siano costituiti contro l'Ente nei tre anni precedenti l'iscrizione all'albo;
- d) abbiano perso i requisiti per l'iscrizione;
- e) abbiano, senza giustificato motivo, rinunciato ad un incarico;
- f) non abbiano assolto con puntualità e diligenza agli incarichi loro affidati;
- g) siano, comunque, responsabili di gravi inadempienze.

Art. 6 – Affidamento degli incarichi agli iscritti nell'Albo

Ciascun Responsabile di Servizio investe il Servizio Contenzioso delle problematiche che non possono essere risolte nell'ordinaria attività, che precludono o possono determinare un contenzioso giudiziale.

Il Responsabile del Servizio interessato, a tal fine, relaziona in modo circostanziato sulla questione fornendo l'eventuale documentazione utile per valutare la soluzione della stessa, in primis in fase stragiudiziale, ovvero in sede giudiziale, se ne ricorrano i presupposti.

I Responsabili di Servizio, nelle liti insorte nelle materie di propria competenza, su richiesta dell'Ufficio Contenzioso, redigono apposita relazione nella quale esprimono il proprio parere in merito alla costituzione o non costituzione in giudizio.

La Giunta Comunale adotta apposito atto di indirizzo in merito alla costituzione o non costituzione in ogni grado del giudizio, così come in merito all'avvio di azioni legali ed individua, con insindacabile giudizio, il legale da incaricare attingendolo dall'albo di cui al presente atto, fatta salva l'ipotesi di cui all'art. 7 e nel caso di successivi gradi di giudizio relativi alla medesima controversia.

Il mandato "ad litem" è conferito dal Sindaco, nella qualità di legale rappresentante dell'Ente, al professionista incaricato.

Il Responsabile del Settore, preliminarmente alla formalizzazione dell'incarico, acquisisce dal legale individuato dalla Giunta l'accettazione dell'incarico alle condizioni di cui allo schema di convenzione, la dichiarazione sull'inesistenza di conflitto di interessi in ordine all'incarico affidato, in relazione a quanto disposto dall'art. 37 del Codice deontologico forense. Ad ogni incaricato si applicano, inoltre, le norme del Codice di Comportamento Nazionale e di Amministrazione, approvato con D.G.C. n.108 del 16.12.2013 e successive modificazioni.

A seguito del conferimento dell'incarico e della relativa accettazione, si provvede alla formalizzazione dell'incarico nonché all'assunzione dell'impegno di spesa e alla sottoscrizione della convenzione.

Il Servizio Contenzioso trasmette al professionista la determinazione d'incarico nonché tutti gli atti che al momento sembrano opportuni e necessari per la causa.

Tutti gli uffici del Comune per il tramite del Servizio Contenzioso hanno cura di evadere ogni richiesta degli avvocati difensori, nonché ogni richiesta del medesimo Servizio per l'istruttoria delle pratiche, e ciò nei tempi strettamente necessari.

Articolo 7 – Incarichi a professionisti non inseriti negli elenchi

L'Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di conferire incarichi a professionisti, anche non iscritti nell'elenco di cui all'art. 2, per la rappresentanza e difesa degli interessi dell'Ente, in questioni ritenute di massima complessità che richiedono prestazioni di alta specializzazione.

Articolo 8 - Convenzioni

Gli incarichi devono essere regolati da apposite convenzioni, secondo lo schema approvato dalla Giunta Comunale.

Articolo 9 – Registro degli incarichi

E' istituito un registro degli incarichi, nel quale devono essere annotati tutti gli incarichi conferiti e i corrispondenti oneri finanziari nonché tutti i dati di ciascun incarico e le informazioni circa lo svolgimento dello stesso.

Articolo 10 - Pubblicità

Per l'iscrizione nell'elenco e per l'aggiornamento dello stesso, il Comune di Bitetto attua le più opportune forme di pubblicità, anche periodiche, quali avviso pubblico all'Albo Pretorio, sul portale Web www.comune.bitetto.ba.it.

L'elenco dei professionisti ed il registro degli incarichi sono pubblici.

Art. 11 - Doveri di collaborazione dei Settori comunali.

Gli Uffici comunali competenti sono tenuti a fornire al Servizio Contenzioso, entro i tempi dalla stessa indicati, tutti i chiarimenti, le notizie, i documenti, i provvedimenti e quant'altro necessario per l'adempimento dei compiti di informazione del legale incaricato alla difesa dell'Ente, ivi compresa la tempestiva costituzione in giudizio.

Art. 12 – Accesso agli atti.

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241, in virtù del segreto professionale ed anche in ottemperanza all'obbligo di non divulgazione già previsto dall'ordinamento, al fine di salvaguardare la riservatezza nei rapporti tra difensore e parte difesa, sono sottratti all'accesso della controparte e dei terzi i seguenti documenti:

- a) pareri resi in relazione alla lite potenziale o in atto;
- b) atti defensionali e relative consulenze tecniche e perizie;
- c) corrispondenza relativa agli affari di cui alle lettere a) e b).

Articolo 13 – Entrata in vigore

Il presente disciplinare entrerà in vigore dalla data della sua pubblicazione dell'albo di cui all'art. 2.



Città di Bitetto

Medaglia d'Oro al Merito Civile

Servizio contenzioso

DISCIPLINARE DI INCARICO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI PATTO SUI COMPENSI PER INCARICO LEGALE

TRA

Il Comune di Bitetto, rappresentato nel presente atto da....., nato a il e residente in alla Via P.O. 1^ Area AA. GG. - ai sensi dell'articolo 107 del d. lgs. n. 267 /00, domiciliato a tal fine presso la Sede Municipale in Piazza Aldo Moro n. 1, (d'ora innanzi indicato come "Il Comune"), codice fiscale 00939820726

e

l'Avv. nato a il domiciliato in con studio in alla via, iscritto all'Albo degli Avvocati del Circondario del Tribunale di al n. d'ord. codice fiscale p. iva tel. fax indirizzo di posta elettronica @, d'ora innanzi indicato come "il professionista".

Premesso che:

1. con delibera n. del, qui allegato per costituirne parte integrante, la Giunta Comunale ha conferito all'Avv., l'incarico per la difesa dell'Ente nel giudizio promosso da avanti al Tribunale di con sottoscrizione del mandato *ad litem*;
2. l'art. 2 del decreto legge n. 223 del 4/07/06, convertito con modifiche in legge n. 243 del 4/08/06, dispone che: "1. *In conformità al principio comunitario di libera concorrenza e a quello di libertà di circolazione delle persone e dei servizi, nonché al fine di assicurare agli utenti un'effettiva facoltà di scelta nell'esercizio dei propri diritti e di comparazione delle offerte presentate sul mercato, dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che prevedono con riferimento alle attività libero professionali ed intellettuali: a) l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime ovvero il divieto di pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti (...); 2. () Il giudice provvede alla liquidazione delle spese di giudizio e dei compensi professionali, in caso di liquidazione giudiziale e di gratuito patrocinio, sulla base della tariffa professionale (..)*";
3. l'art. 1 del D.M. Ministero Giustizia 10/03/2014 n. 55 ai sensi del quale il "Regolamento recante la determinazione dei parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247" disciplina per le prestazioni professionali i parametri dei compensi all'avvocato quando all'atto dell'incarico o successivamente il compenso non sia stato determinato in forma scritta, in ogni caso di mancata determinazione

consensuale degli stessi, comprese le ipotesi di liquidazione nonché di prestazione nell'interesse di terzi o prestazioni officiose previste dalla legge, ferma restando – anche in caso di determinazione contrattuale del compenso – la disciplina del rimborso spese di cui al successivo articolo 2.

Ciò premesso le parti convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 (Oggetto)

1. Oggetto del presente incarico è la difesa legale e costituzione nel giudizio civile di grado, proposti innanzi al da
2. L'incarico al professionista è affidato per il grado di giudizio nel quale la controversia deve essere trattata al momento dell'incarico, con esplicita esclusione di qualsiasi estensione automatica agli eventuali successivi gradi dello stesso.

Articolo 2 (Mandato)

1. Il mandato alle liti sottoscritto dal sig. Sindaco, riporterà i limiti di estensione dello stesso e sarà apposto su fogli di formato e tipo indicati dal professionista ovvero in calce agli atti giudiziari, ove consentito.
2. Per la trattazione ed eventuale definizione di proposte di transazione, il professionista dovrà sempre informare preventivamente anche il Comune che si esprimerà in merito a mezzo decisioni dei funzionari competenti per la specifica materia ed argomento, curandone l'adeguata comunicazione al professionista.
3. Al momento dell'incarico e, comunque, prima della costituzione in giudizio, il professionista incaricato, ove ritenesse improponibile la costituzione in giudizio per palese soccombenza o altra ragione, ne informerà in tempo utile l'amministrazione comunale rilasciando un parere *pro-veritate*.

Articolo 3 (Rapporti con il Comune)

1. Il professionista dovrà tempestivamente informare per iscritto il Comune - Servizio contenzioso - di tutti gli sviluppi, le novità, le fasi processuali riguardanti le fattispecie oggetto dell'incarico. In particolare, il legale incaricato comunicherà per iscritto e con la massima celerità l'intervenuto deposito del provvedimento giurisdizionale. In quella stessa sede il professionista prospetterà ogni conseguente soluzione tecnica idonea a tutelare gli interessi del Comune, ivi comprese istruzioni e direttive necessarie per dare completa ottemperanza alle pronunce giurisdizionali e prevenire pregiudizi per l'Amministrazione.
2. Lo stesso dovrà, inoltre, tempestivamente trasmettere copia di tutti gli atti giudiziari e documenti formalmente prodotti in giudizio per la difesa del Comune, oltre quelli di/-delle controparte/i. Avrà, altresì, cura di trasmettere, se richiesto, copia dei verbali relativi alle udienze svoltesi nel corso del giudizio.
3. Il professionista ha la facoltà di richiedere le notizie e gli atti che riterrà più opportuni per la migliore difesa anche direttamente presso le Aree e/o Servizi comunali interessati e competenti per la materia della controversia in oggetto, oppure a mezzo del servizio contenzioso comunale.
4. Il professionista, nell'ambito dell'oggetto specifico dell'incarico, si impegna ad assicurare la più ampia e personale disponibilità per almeno tre incontri in sede, per redazione di memorie e/o pareri che, in ogni caso, non daranno luogo a remunerazioni ulteriori rispetto a quanto stabilito dal successivo art. 4.

Articolo 4 (Compensi)

1. Il Comune nella corresponsione dei compensi professionali applica, di norma, una decurtazione del _____% (non meno del 10%) sui minimi tariffari, giusta pattuizione preventiva con il professionista; per le controversie innanzi al giudice amministrativo avendo a riferimento unicamente il valore indeterminabile minimo, anch'esso diminuito in accordo con il professionista e per le controversie innanzi al giudice civile il valore della controversia così come determinato nel tariffario, diminuito a seguito di accordo.
2. Il corrispettivo che il Comune si impegna a riconoscere al Professionista viene determinato nel seguente modo:

per i giudizi civili, amministrativi innanzi al Tar/Consiglio di Stato e per i ricorsi innanzi al Presidente della Repubblica:

- a) nel caso di esito totalmente favorevole all'Ente, con rigetto totale della domanda di controparte o con rigetto del ricorso, con vittoria di spese o con compensazione o, comunque, in caso di mancata liquidazione delle spese da parte del giudice, sarà riconosciuto, a titolo di compenso per tutto il giudizio, la somma forfettaria di € _____ (_____) oltre I.V.A. e C.A.P. comprensiva anche delle spese generali, ritenuta congrua ed espressamente accettata dal professionista, valutata l'importanza, la complessità e la natura della questione dedotta in giudizio ed il valore della causa, in base alle disposizioni del codice di procedura e dei decreti ministeriali in vigore in materia di parcelle forensi.

Le spese liquidate dal giudice in sentenza saranno incassate dell'Ente.

Tuttavia, in caso di liquidazione giudiziale delle spese legali, in favore del Comune e a carico di controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista.

Il professionista, in tal caso, avrà cura di richiedere preventivamente alla parte soccombente il pagamento del compenso liquidato dal giudice. Successivamente il Comune provvederà alla liquidazione della somma pattuita nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

In caso di condanna dell'Ente e di

- condanna alle spese di soccombenza verranno riconosciuti al professionista solo ed esclusivamente gli stessi compensi fissati al punto a) dell'art. 4, decurtati del 20%, tenuto conto degli eventuali acconti percepiti;
- compensazione o parziale compensazione delle spese sarà riconosciuto, a titolo di compenso per tutto il giudizio, la somma stabilita al punto a) dell'art. 4 - comprensiva anche delle spese generali, decurtata del 10%, tenuto conto degli eventuali acconti percepiti;

tali compensi vengono ritenuti congrui ed espressamente accettati dal professionista, valutata l'importanza, la complessità e la natura della questione dedotta in giudizio ed il valore della causa, in base alle disposizioni del codice di procedura e dei decreti ministeriali in vigore in materia di parcelle forensi;

per le controversie relative al risarcimento del danno per responsabilità del Comune ex artt. 2043 e 2051 c.c. il cui *petitum* sia inferiore ad € 5.000,00 ovvero per i giudizi avanti al Giudice di Pace sarà corrisposto un compenso omnicomprensivo forfettario di tutte le attività pari ad € 500,00 incluse le spese generali, per ogni grado di giudizio; in favore del Comune e a carico di controparte, in misura superiore al compenso sopra pattuito, si conviene che il maggior importo liquidato rimane di competenza esclusiva del professionista. In caso di mancata riscossione spetterà il compenso di € 500,00 su indicato.

- b) in ipotesi di controversie seriali (cause di lavoro) all'avvocato difensore sarà riconosciuto un compenso forfettario complessivo pari ad € _____ (_____), con decurtazione del ___% sui minimi tariffari, all'atto del conferimento incarico, incrementato del 10% per ciascuno ulteriore giudizio, per un totale complessivo di _____, oltre IVA e CAP.
- c) in caso di definizione transattiva, di rinuncia al giudizio, di sospensione e/o di interruzione senza che vi sia più riassunzione dello stesso, di cancellazione della causa dal ruolo a seguito di abbandono, o di perenzione dei ricorsi innanzi alla giustizia amministrativa, al professionista sarà liquidato il compenso minimo di tariffa e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento, in proporzione al compenso pattuito, detratto l'acconto percepito e comunque non superiore all'importo sopra pattuito ai punti a), b), c).

Per i giudizi penali in caso di costituzione di parte civile del Comune

- d) saranno corrisposti compensi secondo i minimi di tariffa, decurtati del ___%, a seguito di accordo con il professionista incaricato.
3. Oltre agli importi determinati ai sensi dei precedenti commi, al professionista saranno corrisposte esclusivamente le somme dovute a titolo di IVA e CAP e le spese sostenute e documentabili per la trasferta a Roma nella ipotesi di patrocinio presso il Consiglio di Stato o la Corte di Cassazione.

Articolo 5 (Pareri - attività di conciliazione o transazione)

1. I pareri resi in corso di causa o l'attività prestata per la conciliazione o la definizione transattiva della controversia, non danno luogo ad alcun compenso aggiuntivo rispetto a quello determinato ai sensi del precedente articolo 4.
2. All'esito della sentenza o, nei giudizi innanzi al Tar/Consiglio di Stato, all'esito dell'ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione, il professionista incaricato avrà cura di esprimere parere in merito alla congruità della stessa ed alla convenienza o meno di impugnare il provvedimento giudiziario.

Articolo 6 (Cause connesse)

1. Nei casi di giudizi riuniti o comunque connessi perché attinenti questioni in fatto ed in diritto identiche ovvero analoghe, al professionista sarà corrisposto il compenso, così come innanzi stabilito, per il primo giudizio ed il 20% del compenso predetto per ciascun altro e tanto anche nelle ipotesi in cui non vi sia la riunione dei giudizi ovvero che pur nella identità di posizione processuale delle varie parti, la prestazione professionale comporti l'esame di loro situazioni particolari di fatto e di diritto.

Articolo 7 (Incarico a più professionisti)

1. In caso di incarico affidato a più professionisti o ad uno studio associato, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito agli articoli 4, 5 e 6 precedenti, il Comune provvederà alla liquidazione di un'unica parcella come se l'incarico sia stato affidato ad un solo professionista.

Articolo 8 (Dovere di fedeltà)

1. Il professionista dichiara che al momento della sottoscrizione del presente disciplinare d'incarico, non ha in essere, a titolo personale né ai titoli professionali, alcuna pendenza giudiziale o stragiudiziale nei confronti del Comune; s'impegna, inoltre, a non promuovere e/o patrocinare azioni legali contro lo stesso Comune per tutto il periodo della durata del presente incarico.

Articolo 9 (Acconti)

1. La richiesta d'acconto, corredata dalla documentazione già prodotta dal legale incaricato (comparsa di costituzione, ricorso, atto di opposizione, atto di appello, etc.) dovrà essere formalmente indirizzata al Servizio Contenzioso Comunale che, valutatane la congruità, provvederà a disporre la liquidazione a mezzo mandato emesso da parte del competente ufficio Ragioneria del Comune, previa trasmissione di corrispondente fattura.
2. Ulteriori acconti potranno essere richiesti dal professionista e valutati dal servizio avvocatura, solo ed esclusivamente in presenza di ulteriori spese sopportate dallo stesso professionista.

Articolo 10 (Liquidazione competenze)

1. Esaurito il giudizio con la notifica della sentenza di merito o ordinanza non impugnabile e, soltanto per i giudizi innanzi al TAR/Consiglio di Stato con l'emissione di ordinanza cautelare sull'istanza di sospensione ed in relazione alla parziale attività svolta, il professionista trasmette al servizio contenzioso comunale la parcella relativa al proprio compenso determinato al precedente punto 4.
2. Il Servizio contenzioso comunale, controllate tutte le voci indicate e verificata la documentazione d'ufficio - fatta salva la necessità di acquisire ulteriore documentazione o chiarimenti dal professionista - predispone il provvedimento di liquidazione. Formalizzato quest'ultimo, invita il professionista a trasmettere la relativa fattura, avendo cura di contabilizzare anche la ritenuta d'acconto praticata dal Comune secondo le disposizioni di legge vigenti.
3. Fatte salve particolari esigenze di bilancio, l'ufficio Ragioneria del Comune procede all'emissione del mandato entro i successivi 30 giorni.
4. La disposizione di pagamento delle somme in favore del professionista avverrà nel rispetto delle disposizioni dettate dall'art. 35, comma 12 e 12bis del decreto legge n. 223 del 4/07/06, convertito con modifiche in legge n. 248 del 4/08/06. A tal fine, in caso di scelta di modalità di pagamento diversa dall'assegno non trasferibile, si riportano gli estremi identificativi del conto corrente del professionista per l'accredito delle somme: n. conto _____, agenzia _____, CAB _____, ABI _____, IBAN _____.

Articolo 11 (Revoca e recesso dall'incarico)

1. Il Comune può procedere in qualsiasi momento alla revoca del gradimento espresso nei confronti del professionista, mediante comunicazione raccomandata, per il venir meno del rapporto fiduciario con il professionista dovuto, ad esempio, all'inosservanza delle direttive fornite dal Comune o alla mancata accettazione di alcune clausole contenute nel presente disciplinare.
2. Il professionista potrà recedere dall'incarico, a mezzo comunicazione raccomandata inviata almeno 60 (sessanta) giorni antecedenti il primo adempimento processuale e/o comunque procedurale da porre in essere da parte della parte assistita. In ogni caso il recesso non dovrà in alcun caso arrecare danno o menomazioni alla difesa ed alle ragioni ed adempimenti del Comune, che dovrà fruire del tempo utile per l'espletamento delle pratiche necessarie per la sostituzione del professionista.
3. In entrambi i casi citati al professionista sarà liquidato il compenso e le spese sostenute in relazione all'attività svolta sino a quel momento, secondo i tariffari, in proporzione al compenso pattuito, detratto l'acconto percepito. Non potrà comunque essere superato in alcun modo il compenso pattuito.

Articolo 12 (Norme applicabili)

1. Per quanto non previsto nel presente contratto, trovano applicazione gli articoli 2233 e ss. del codice civile, le disposizioni del codice deontologico forense in vigore ed i decreti ministeriali in vigore in materia di parcelle forensi, in quanto e nelle parti espressamente richiamate nel presente disciplinare.
2. In nessun caso, ove espressamente non stabilito dal presente contratto, potranno comunque applicarsi tariffe superiori ai parametri minimi previsti dai Decreti Ministeriali adottati per la liquidazione dei compensi per la professione forense, ai sensi dell'art. 13 comma 6 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, vigenti al momento dell'incarico.

Articolo 13 (Tutela della privacy)

1. Il professionista dichiara di essere informato ed autorizza il trattamento dei propri dati personali, che avverrà da parte del Comune solo ed esclusivamente nel perseguimento dei fini istituzionali dello stesso.

Bitetto, ___/___/___

Per il Comune
il Funzionario responsabile

Il Professionista

Per espressa accettazione delle clausole di cui agli articoli 4, 5, 6, 8, 10, 11 e 12, c.2, del presente disciplinare d'incarico

Bitetto, ___/___/___

Il Professionista

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. del 30.6.2003, n. 196, il Comune di Bitetto, nella sua qualità di titolare del trattamento dei dati personali, nella persona del legale rappresentante p.t., informa che i dati relativi a codesto professionista ed alle persone fisiche che per esso agiscono, che saranno acquisiti nel corso di eventuali rapporti contrattuali, saranno oggetto di trattamento da parte del Comune stesso mediante elaboratori manuali o strumenti elettronici o comunque automatizzati, informatici o telematici, con logiche correlate strettamente alle finalità stesse e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. Per trattamento si intende la raccolta, la consultazione, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la selezione, l'aggiornamento, l'estrazione, l'utilizzo, la cancellazione dei dati personali. I dati raccolti presso l'interessato/fornitore o presso altri soggetti che li custodiscono per legge (Pubblici Registri, Ordini Professionali), sono conservati presso la sede legale dell'Ente in Bitetto, Piazza Aldo Moro, n. 1, per il tempo prescritto dalle norme civilistiche, fiscali e regolamentari.

Finalità del trattamento:

- a) svolgimento delle eventuali trattative precontrattuali;
- b) gestione del rapporto di fornitura della prestazione (tenuta contabilità, fatturazioni, pagamenti) che ne dovesse seguire;
- c) adempimento degli obblighi normativi connessi al medesimo rapporto contrattuale;
- d) gestione amministrativa e commerciale del rapporto stesso;
- e) tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

I dati saranno aggiornati periodicamente d'ufficio o su iniziativa di codesto Professionista. I dati conferiti e quelli relativi all'esecuzione del rapporto contrattuale potranno essere comunicati ai soggetti di seguito elencati:

- a. Amministrazioni finanziarie ed Enti Pubblici Previdenziali che ne facciano richiesta;
- b. Istituto Bancario incaricato del servizio di Tesoreria per la disposizione dei pagamenti o altri Istituti Bancari secondo quanto richiesto dallo stesso Professionista;
- c. professionisti e consulenti ai fini della tutela dei diritti del Comune nascenti dal contratto.

L'interessato potrà esercitare i diritti previsti dall'art. 7 del D. Lgs. 196/2003, mediante richiesta inviata con lettera raccomandata al Comune di Bitetto.

Titolare del trattamento è il Comune di Bitetto.

Responsabile del trattamento è il Responsabile dell'area interessata.

I dati saranno inoltre trattati nell'ambito delle seguenti strutture del Comune: area affari generali, area economico - finanziaria, area tecnica e tecnico-manutentiva, area di vigilanza, dal personale appositamente incaricato dai rispettivi Responsabili.

L'interessato ha diritto di ottenere la conferma dell'esistenza o meno di dati personali che lo riguardano, anche se non ancora registrati, e la loro comunicazione in forma intelligibile.

L'interessato ha diritto di ottenere l'indicazione:

- a. dell'origine dei dati personali;
- b. delle finalità e modalità del trattamento;
- c. della logica applicata in caso di trattamento effettuato con l'ausilio di strumenti elettronici;
- d. degli estremi identificativi del titolare, dei responsabili e del rappresentante designato ai sensi dell'articolo 5, comma 2;
- e. dei soggetti o delle categorie di soggetti ai quali i dati personali possono essere comunicati o che possono venirne a conoscenza in qualità di rappresentante designato nel territorio dello Stato, di responsabili o incaricati.

L'interessato ha diritto di ottenere:


- a. l'aggiornamento, la rettificazione ovvero, quando vi ha interesse, l'integrazione dei dati;
- b. la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, compresi quelli di cui non è necessaria la conservazione in relazione agli scopi per i quali i dati sono stati raccolti o successivamente trattati;
- c. l'attestazione che le operazioni di cui alle lettere a) e b) sono state portate a conoscenza, anche per quanto riguarda il loro contenuto, di coloro ai quali i dati sono stati comunicati o diffusi, eccettuato il caso in cui tale adempimento si rivela impossibile o comporta un impiego di mezzi manifestamente sproporzionato rispetto al diritto tutelato.

L'interessato ha diritto di opporsi, in tutto o in parte:

- a. per motivi legittimi al trattamento dei dati personali che lo riguardano, ancorché allo scopo della raccolta;
- b. al trattamento di dati personali che lo riguardano a fini di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta o per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale.

Approvato e sottoscritto

Il Segretario Generale
F.to: Dott. Luigi CAVALIERI




IL PRESIDENTE
F.to: Avv. Fiorenza PASCAZIO

PUBBLICAZIONE

In data odierna, la presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio per 15 giorni consecutivi (art. 124, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000)

Bitetto, li 01-12-2015




Il Capo Settore AA.GG.
F.to: Dott. Vincenzo MARCARIO

ATTESTAZIONE

Il sottoscritto, visti gli atti d'ufficio attesta che la presente deliberazione:

- è stata pubblicata mediante affissione all'albo pretorio comunale per 15 giorni consecutivi (art. 124, D. Lgs. n. 267/2000);
- è stata dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. n. 267/2000;
- è divenuta esecutiva il _____, decorsi dieci giorni dalla pubblicazione. (art. 134, comma 3. D. Lgs. n. 267/2000)

Bitetto, li 01-12-2015



Il Capo Settore AA.GG.
F.to: Dott. Vincenzo MARCARIO

Per copia conforme all'originale, per uso amministrativo.

Dalla Residenza Municipale, 01-12-2015



Il Capo Settore AA.GG.
Dott. Vincenzo MARCARIO